

Deliberazione della Giunta Regionale 27 giugno 2011, n. 27-2273

Centrale Nucleare "Enrico Fermi" di Trino (VC). Esercente Sogin S.p.A. Istanza di autorizzazione alla disattivazione ai sensi dell'articolo 55 del D.lgs 230/95 e successive modifiche. Osservazioni finali sulla relazione tecnica predisposta dall'Ispra, ai sensi dell'articolo 56, comma 3, del D.lgs 230/95 e successive modifiche.

A relazione dell'Assessore Ravello:

Con nota del 22 marzo 2011 l'Ispra ha trasmesso anche alla Regione Piemonte la relazione tecnica *"Centrale Nucleare Enrico Fermi di Trino (VC) – Istruttoria per l'autorizzazione alla disattivazione ai sensi dell'art. 55 del D.lgs 230/95 e successive modifiche"* corredata dagli allegati *"Prescrizioni per la Disattivazione"* e *"Elenco delle attività rilevanti per la sicurezza nucleare e la radioprotezione"*, nonché il documento *"Trino – Rapporto Coordinato del Piano Globale di Disattivazione"* predisposto dall'esercente nucleare Sogin a seguito delle interlocuzioni istruttorie intercorse con l'Istituto e che aggiorna e sostituisce la documentazione allegata a suo tempo all'istanza.

Nella citata nota l'Ispra comunica di rimanere in attesa delle osservazioni finali ai sensi dell'art. 56, comma 3, del d.lgs 230/1995 *"Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti"*.

Successivamente anche il Ministero dello Sviluppo Economico, autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alla disattivazione, con lettera del 4 aprile 2011 ha richiamato la possibilità delle amministrazioni indicate all'articolo 55 del d.lgs 230/95 di esprimere ulteriori osservazioni sulla relazione tecnica di cui trattasi.

Per maggior chiarezza si riporta in sintesi quanto previsto all'articolo 56 del d.lgs 230/95 in ordine all'autorizzazione alla disattivazione:

- (comma 1) le amministrazioni di cui all'articolo 55, fra cui si annoverano anche le Regioni, trasmettono all'ANPA (ora Ispra) le eventuali osservazioni in merito all'istanza di disattivazione;
- (comma 2) l'ANPA (ora Ispra), esaminata l'istanza di autorizzazione e la relativa documentazione e tenendo conto delle osservazioni delle amministrazioni di cui al comma 1, predispose e trasmette alle stesse amministrazioni una relazione con le proprie valutazioni e con l'indicazione degli eventuali limiti e condizioni da osservare;
- (comma 3) le amministrazioni di cui al comma 2, non oltre trenta giorni dal ricevimento della relazione trasmettono le loro osservazioni finali all'ANPA la quale, sentita la Commissione tecnica, predispose e trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il proprio parere con l'indicazione delle eventuali prescrizioni;
- (comma 4) il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato rilascia l'autorizzazione alla disattivazione, condizionandola all'osservanza delle eventuali prescrizioni definite dall'ANPA.

La Regione Piemonte ha espresso il proprio parere sull'istanza ai sensi dell'articolo 56, comma 1, nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale di competenza statale, con le Dgr n. 22-11686 del 9 febbraio 2004 *"Parere regionale ex art. 6 della L. 349/86 espresso ai sensi dell'art 18 della L.R. 40/1998 relativo alle "Attività di Decommissioning-Disattivazione accelerata per il rilascio incondizionato del sito" relative all'impianto nucleare di Trino, ubicato in Comune di Trino, Provincia di Vercelli presentato dalla Società SOGIN S.p.A. – Roma"* e Dgr n. 49-322 del 20 giugno 2005 *"Parere regionale ex art. 6 della L. 349/86 espresso ai sensi dell'art 18 della L.R. 40/1998 in merito al progetto e allo studio di impatto ambientale "Attività di Decommissioning-*

Disattivazione accelerata per il rilascio incondizionato del sito” relative all’impianto nucleare di Trino, ubicato in Comune di Trino, Provincia di Vercelli presentato dalla Societa’ SOGIN S.p.A. - Roma. Integrazioni documentali”.

Sul progetto di disattivazione è quindi stato formulato, con DEC VIA del 24 dicembre 2008, giudizio favorevole di compatibilità ambientale.

Per quanto attiene nello specifico l’istruttoria condotta sulla relazione tecnica in questione si evidenzia quanto segue.

La legge regionale n° 5 del 18 febbraio 2010 “*Norme sulla protezione dai rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti*”, all’articolo 3, comma 2, prevede che la Giunta regionale esprima i pareri in merito alla richiesta di autorizzazione all’esecuzione delle operazioni connesse alla disattivazione di un impianto nucleare ai sensi degli articoli 55 e 56 del d.lgs. 230/1995, con propria deliberazione, sulla base dell’istruttoria effettuata dalle strutture regionali competenti relativamente agli aspetti di utilizzo industriale, di ricerca e medico-sanitari.

Al comma 3 del medesimo articolo è altresì previsto che per l’istruttoria finalizzata all’espressione dei pareri, le strutture regionali competenti si avvalgono dell’Arpa, delle ASL competenti per territorio e del tavolo tecnico nucleare di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b) della legge.

Nelle more della costituzione del tavolo tecnico nucleare, l’iniziativa di consultazione e valutazione tecnica della documentazione trasmessa dall’Ispra, al fine di produrre un eventuale ulteriore contributo istruttorio, è stata avviata con le istituzioni pubbliche e gli organi tecnici locali già interessati dal procedimento per la formulazione delle osservazioni regionali ai sensi del comma 1 dell’art. 56 del d.lgs 230/95 e nel rispetto dei criteri generali di cui alla l.r. 5/2010.

In tal senso, la struttura regionale competente ha convocato due successivi incontri, in data 19 aprile e 9 maggio 2011, cui hanno partecipato, fornendo contributi tecnici, la Provincia di Vercelli, la Prefettura di Vercelli, il Comune di Trino, il Comune di Camino, il Comune di Crescentino, l’Arpa – Dipartimento tematico radiazioni, l’ASL TO 4, l’ASL VC, l’Ente di gestione del sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po - tratto torinese e del Parco fluviale del Po e dell’Orba, ed il Parco dei Boschi delle Sorti della Partecipanza di Trino.

All’incontro del 19 aprile 2011 ha partecipato anche l’esercente Sogin, al fine di fornire i chiarimenti tecnici che si rendessero necessari.

L’ASL AL non ha presenziato agli incontri ma ha trasmesso un proprio contributo istruttorio.

In riferimento alla relazione tecnica dell’Ispra “*Centrale Nucleare Enrico Fermi di Trino (VC) – Istruttoria per l’autorizzazione alla disattivazione ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. 230/95 e successive modifiche*” e relativi allegati, si illustra sinteticamente quanto segue.

Le analisi e le valutazioni dell’Ispra - effettuate sulla base della documentazione trasmessa dalla Sogin all’atto dell’istanza di autorizzazione e delle successive integrazioni fornite nel corso dell’istruttoria - sono state in particolare indirizzate a verificare l’accettabilità della strategia proposta e la fattibilità delle operazioni nel rispetto dei requisiti di sicurezza nucleare e di radioprotezione applicabili, individuando nel contempo quegli aspetti che verranno sottoposti a successive verifiche nel corso delle attività che saranno oggetto di specifici Progetti di Disattivazione (PdD) e/o Piani operativi, da sottoporre all’approvazione dell’Istituto.

Le analisi e valutazioni hanno in particolare riguardato i seguenti temi:

- gli aspetti generali (*strategia proposta dalla Sogin, stato del sito e dell’impianto, gli obiettivi, la normativa ed i criteri alla base del progetto di disattivazione*);

- la sicurezza nucleare (*le infrastrutture ed i sistemi per lo smantellamento, le tecnologie di taglio e di decontaminazione, la prevenzione e la protezione degli incendi, la caratterizzazione radiologica, la gestione dei rifiuti radioattivi, le analisi di sicurezza*);
- la radioprotezione (*gli obiettivi radioprotezionistici, il programma di radioprotezione dei lavoratori, la valutazione dell'impatto radiologico delle operazioni di disattivazione sulla popolazione e sui lavoratori*);
- il programma di garanzia della qualità.

L'Ispra ritiene che la previsione di Progetti di Disattivazione e di Piani Operativi, con i vincoli attuativi posti dalle Prescrizioni gestionali e tecniche indicate per la disattivazione, possano assicurare che le attività di smantellamento dell'impianto e di gestione dei rifiuti si svolgano in modo controllato, nel rispetto dei principi e delle norme della sicurezza nucleare e della protezione radiologica, e che l'elaborazione di rapporti periodici sull'attività permetta la verifica dello stato di avanzamento della disattivazione e la verifica dei risultati rispetto ai presupposti della strategia e del piano di disattivazione.

In particolare, secondo l'Ispra dovranno essere oggetto di Progetti di Disattivazione da sottoporre ad approvazione, sentito il parere della Commissione Tecnica per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria di cui all'articolo 9 del d.lgs 230/95:

- l'adeguamento dei depositi di rifiuti radioattivi n°1 e n° 2;
- la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di impianto (es la stazione di gestione dei materiali, la stazione di cementazione, il sistema di trattamento dei reflui liquidi);
- lo smantellamento del sistema primario e del vessel;
- la bonifica finale, il monitoraggio ed il rilascio del sito.

Infine l'Ispra ritiene che alla risoluzione delle esigenze di informazione poste dalle Amministrazioni di cui all'articolo 55 del d.lgs 230/95 e s.m.i., possa contribuire la concertazione per la definizione di accordi operativi con le Istituzioni interessate.

Dall'esame della documentazione agli atti e sulla base delle valutazioni effettuate nel corso degli incontri con i soggetti locali interessati si rappresenta quanto segue.

Si condivide l'impostazione adottata dall'Ispra nel condurre l'istruttoria – finalizzata a valutare se il quadro e le informazioni fornite dall' esercente consentissero di esprimere un giudizio positivo sulla strategia, la fattibilità e l'impostazione delle attività, evidenziando nel contempo quelle considerate rilevanti per la sicurezza nucleare e la radioprotezione che dovranno essere oggetto di specifici Piani Operativi e/o Progetti di Disattivazione - nonché, in linea generale, il parere favorevole espresso dall' Istituto ai fini dell'autorizzazione alla disattivazione.

Si ritiene altresì che le prescrizioni assegnate siano adeguate in particolare per quanto riguarda la gestione dei rifiuti radioattivi e degli scarichi di effluenti liquidi ed aeriformi.

Tale condivisibile impostazione mette però in risalto una problematica sorta con la soppressione della Commissione tecnica per la sicurezza nucleare e la radioprotezione - prevista dal d.lgs 41/2011 "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici e campagne informative al pubblico, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99*".

A tale Commissione, cui era aggregato "*per le questioni che interessano una specifica regione o provincia autonoma (...) un esperto designato dalla regione*" erano sottoposti per il parere di

competenza tutti gli aspetti rilevanti per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, quali, ad esempio anche i citati Progetti di disattivazione.

La soppressione della Commissione tecnica pertanto priva la Regione -e conseguentemente l'Arpa-dello "strumento" che le avrebbe permesso non solo di esprimersi sui Progetti di Disattivazione, ma, quantomeno, di venire a conoscenza degli stessi.

Tuttavia, al fine di ottimizzare le attività di monitoraggio è fondamentale che l'Arpa sia portata a conoscenza con sufficiente anticipo delle attività svolte sull'impianto, con particolare riguardo proprio a quelle rilevanti per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, che saranno oggetto dei Progetti di Disattivazione e dei Piani Operativi di dettaglio.

Alla luce di quanto sopra evidenziato si ritiene pertanto necessario chiedere al Ministero dello Sviluppo Economico che nel provvedimento autorizzativo preveda che la Regione venga coinvolta nell'esame o, in ogni caso, portata a conoscenza dei Progetti di Disattivazione e dei Piani Operativi.

Per quanto concerne i "materiali allontanabili", oltre a quanto già "prescritto" in merito nelle delibere regionali e nel DEC VIA del 24 dicembre 2008, e benchè la verifica del rispetto dei livelli di allontanamento che sono stati assegnati dall'Ispra sia di responsabilità dell' esercente, riveste fondamentale importanza che si possano mettere in atto adeguate procedure di controllo che consentano, in maniera indipendente, la verifica del livello di contaminazione dei materiali allontanati e la conseguente valutazione dell'impatto radiologico prodotto sull'ambiente e sulla popolazione.

Le categorie che, verosimilmente, produrranno l'impatto maggiore sono quelle per le quali è previsto il riciclo, con particolare riguardo ai materiali metallici destinati alle fonderie.

Nei materiali destinati all'allontanamento possono essere presenti radionuclidi direttamente rilevabili attraverso misure di spettrometria gamma (quali Cs-137 e Co-60) e radionuclidi non direttamente rilevabili (quali Ni-63, Fe-55, Sr-90, Pu-238, Pu-239/40) la cui determinazione è possibile solo attraverso procedure radiochimiche molto complesse che non possono essere eseguite "in situ" sui materiali in uscita dall'impianto e non possono essere eseguite su tutti gli imballaggi in uscita.

Tuttavia eseguendo queste misure su un campione significativo e rappresentativo della partita di materiali oggetto di rilascio è possibile determinare i fattori di correlazione - ossia le frazioni di attività attribuibili ai singoli radionuclidi rispetto all'attività totale presente - ed in questo modo la misura dei radionuclidi direttamente rilevabili consente di valutare anche l'attività dei radionuclidi non direttamente rilevabili.

In considerazione a quanto sopra illustrato è pertanto evidente che sarebbe necessario inserirsi nel processo di caratterizzazione dei materiali effettuato dalla Sogin.

Poiché tuttavia le attività di cui sopra necessitano di adeguate risorse sia strumentali che di personale, l'Arpa Piemonte potrà mettere in atto tali necessarie procedure di controllo in ossequio a quanto previsto dal protocollo operativo "*Arpa Piemonte – APAT per le attività di monitoraggio e controllo dei siti nucleari di cui al Decreto legislativo 230/95*", solo a seguito dell'assegnazione di adeguate risorse allo scopo.

Prendendo atto che l'Ispra ritiene "nel complesso adeguata l'analisi degli incidenti fornita dalla Sogin, fermo restando che le relative valutazioni dovranno essere aggiornate e meglio precisate nell'ambito dei Progetti di disattivazione e dei Piani operativi (...)", si sottolinea in ogni caso l'importanza che il piano di emergenza sia adeguato alle attività di disattivazione e smantellamento ed all'evoluzione delle varie fasi del processo che in molti casi devono ancora essere definite a livello operativo.

I soggetti partecipanti hanno inoltre rimarcato, quali ulteriori contributi istruttori:

- la necessità che l'Arpa ed il Comune di Trino vengano posti nella condizione di poter definire le modalità volte ad informare la popolazione in caso di incidenti durante le varie fasi di disattivazione, dopo aver perfezionato ed adeguato il Piano Operativo di Protezione Civile – Comune di Trino /Prefettura (*Provincia di Vercelli e Parco dei Boschi delle Sorti della Partecipanza di Trino*);
- una carenza descrittiva delle modalità di incenerimento dei solidi inceneribili e dello scarico dei relativi fumi (*ASL AL*).

Il *Comune di Trino* ha poi trasmesso un Ordine del Giorno della Giunta comunale, che, pur esulando dallo specifico oggetto del procedimento in questione (relazione istruttoria dell'Ispra), lamenta la mancanza da parte della Sogin di una comunicazione preliminare sul progetto di disattivazione, sospendendo pertanto ogni giudizio o parere in merito al programma di disattivazione dell'ex centrale "E. Fermi" ed invitando la Società a prendere contatti con l'Amministrazione, al fine di colmare tale lacuna in termini di informazione.

Infine, fermo restando quanto stabilito dalla Dgr n. 49 – 322 del 20 giugno 2005 ovvero che *“il progetto di recupero/ripristino ambientale debba essere stralciato e ripresentato, per essere sottoposto ad una successiva fase istruttoria, allorquando si concretizzerà la certezza dell'effettivo rilascio del sito privo da ogni vincolo radiologico ed il contesto di riferimento in cui inserire il progetto sarà compiutamente definito”*, tuttavia in presenza delle incognite temporali che permangono con riguardo all'individuazione del sito destinato ad ospitare il Deposito nazionale, si ritiene necessario prevedere, a carico del proponente, delle misure di compensazione delle passività ambientali che continuano a perdurare nell'area.

Inoltre “anticipare” il processo di smantellamento vero e proprio con la realizzazione di interventi di riqualificazione ambientale nelle aree già disponibili per la ricostruzione di ambiti naturali, dà un segnale visibile dei lavori di progressiva disattivazione del sito, e di attenzione verso la riqualificazione ambientale di tutta l'area interessata, direttamente ed indirettamente, dall'impianto.

Gli interventi di riqualificazione potrebbero riguardare:

- l'evoluzione controllata delle aree in via di colonizzazione spontanea da parte del bosco, attraverso il monitoraggio permanente del popolamento forestale associato alla realizzazione di interventi correttivi, qualora l'evoluzione si discosti da quelle desiderata, per condurre alla formazione di boschi naturali costituiti da specie tipiche dei boschi fluviali; questo approccio si presta in modo particolare ai terreni localizzati sulla sponda destra del Po e, sulla sponda sinistra, a quelli compresi all'interno dell'argine maestro;
- interventi diretti alla riforestazione sui terreni agrari incolti esterni all'argine, caratterizzati da condizioni del suolo migliori e da un abbandono più recente, realizzati a pieno campo, previa ripulitura completa del suolo, oppure tramite infoltimento della rinnovazione che ha iniziato ad affermarsi.

A tal fine si ritiene che il proponente Sogin dovrebbe elaborare un programma degli interventi, concordando con l'Ente di Gestione del Parco Fluviale del Po e dell'Orba gli obiettivi e le modalità operative per il loro perseguimento.

Vista la relazione tecnica dell'Ispra *“Centrale Nucleare Enrico Fermi di Trino (VC) – Istruttoria per l'autorizzazione alla disattivazione ai sensi dell'art. 55 del D.lgs 230”* corredata dagli allegati *“Prescrizioni per la Disattivazione”* e *“Elenco delle attività rilevanti per la sicurezza nucleare e la radioprotezione”*.

Visto gli articoli 55 e 56 del d.lgs 230/95.

Vista la l.r. 18 febbraio 2010 n° 5.

Tutto ciò premesso.

La Giunta regionale unanime,

delibera

- di condividere l'impostazione, come meglio dettagliata in narrativa, adottata dall'Ispra nell'effettuare l'istruttoria della documentazione fornita dall' esercente Sogin nonché, in linea generale, il parere favorevole, con relative condizioni, espresso dall'Istituto ai fini dell'autorizzazione alla disattivazione della Centrale Nucleare "E. Fermi" di Trino (VC);
- di ritenere che le prescrizioni assegnate siano adeguate in particolare per quanto riguarda la gestione dei rifiuti radioattivi e degli scarichi di effluenti liquidi ed aeriformi;
- di rilevare che, al fine di ottimizzare le attività di monitoraggio, è fondamentale che l'Arpa Piemonte sia portata a conoscenza con sufficiente anticipo delle attività svolte sull'impianto, con particolare riguardo a quelle rilevati per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, che saranno oggetto dei Progetti di Disattivazione e dei Piani Operativi e di richiedere a tal fine che nel provvedimento autorizzativo il Ministero dello Sviluppo Economico preveda che la Regione sia coinvolta nell'esame o, in ogni caso, portata a conoscenza dei suddetti Progetti di Disattivazione e Piani operativi;
- di osservare che si ritiene di fondamentale importanza che vengano messe in atto adeguate procedure di controllo che consentano, in maniera indipendente, la verifica del livello di contaminazione dei materiali allontanabili e la conseguente valutazione dell'impatto radiologico prodotto sull'ambiente e sulla popolazione;
- di sottolineare al proposito che l'Arpa Piemonte potrà mettere in atto le necessarie procedure di controllo sui "materiali allontanabili", in ossequio a quanto previsto dal protocollo operativo "Arpa Piemonte – APAT per le attività di monitoraggio e controllo dei siti nucleari di cui al Decreto legislativo 230/95", solo a seguito dell'assegnazione di adeguate risorse allo scopo;
- di evidenziare l'importanza che il piano di emergenza sia adeguato alle attività di disattivazione e smantellamento ed all'evoluzione delle varie fasi del processo che in molti casi devono ancora essere definite a livello operativo;
- di condividere la proposta formulata dall'Ispra di effettuare una concertazione per la definizione di accordi operativi con le Istituzioni interessate, al fine di soddisfare le esigenze di informazione già evidenziate dalle Amministrazioni di cui all'articolo 55 del d.lgs 230/95;
- di sottolineare che, fermo restando quanto stabilito dalla Dgr n. 49 – 322 del 20 giugno 2005, ovvero che "*il progetto di recupero/ripristino ambientale debba essere stralciato e ripresentato, per essere sottoposto ad una successiva fase istruttoria, allorquando si concretizzerà la certezza dell'effettivo rilascio del sito privo da ogni vincolo radiologico ed il contesto di riferimento in cui inserire il progetto sarà compiutamente definito*", tuttavia in presenza delle incognite temporali che permangono con riguardo all'individuazione del sito destinato ad ospitare il Deposito nazionale, si ritiene necessario prevedere, a carico del proponente, delle misure di compensazione delle passività ambientali che continuano a perdurare nell'area;
- di richiedere a tal fine che il proponente Sogin elabori un programma di interventi riguardanti l'evoluzione controllata delle aree in via di colonizzazione spontanea da parte del bosco e la riforestazione sui terreni agrari incolti, come meglio dettagliato in narrativa, concordando con l'Ente di Gestione del Parco Fluviale del Po e dell'Orba gli obiettivi e le modalità operative per il loro perseguimento;
- di richiamare infine tutte le raccomandazioni/indicazioni inerenti gli aspetti che non sono stati oggetto della specifica istruttoria dell'Ispra, contenute nelle Dgr n. 22 – 11686 del 9 febbraio 2004 e nella Dgr n. 49 – 322 del 20 giugno 2005, riprese o fatte salve dal DEC VIA del 24 dicembre 2008, con particolare riferimento a quelle attinenti l'attività reportistica e l'informazione sullo stato di

avanzamento delle attività, sugli esiti delle fasi di monitoraggio e dei controlli radiologici, nonché sugli scenari di rischio relativi alle analisi di eventi incidentali.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)